

LA GIUNTA REGIONALE

a) richiamati i seguenti atti:

- Programma operativo “*Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)*”, approvato dalla Commissione europea con la decisione C(2015)907, in data 12 febbraio 2015 che comporta un investimento pubblico complessivo pari a 64.350.950,00 euro, finanziato con risorse di provenienza del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo di rotazione statale di cui alla legge 183/1987 e dalla Regione;
- deliberazione del Consiglio regionale n. 1244/XIV del 20 maggio 2015 di approvazione del testo definitivo del Programma operativo “*Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)*”;
- *Smart specialisation strategy* della Regione Valle d’Aosta per il periodo 2014-2020, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 961, in data 11 luglio 2014, che costituisce condizionalità ex ante per l’utilizzo dei fondi strutturali e delinea la strategia della Regione per la ricerca e l’innovazione nel periodo 2014-2020;
- decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “*Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione*”, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012, n. 98, dando atto che è in via di definizione la norma nazionale per la programmazione 2014/20 che sostituirà il predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196;
- regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014, e in particolare l’art. 22 “*Aiuti alle imprese in fase di avviamento*” che prevede i requisiti delle imprese ammissibili ai regimi di aiuti;
- legge regionale 14 giugno 2011, n. 14, concernente interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative e successive modificazioni;

b) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1446, in data 28 ottobre 2016, con la quale sono stati approvati, nell’ambito del Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR):

- l’Azione “*Promozione dello sviluppo di start-up innovative (L.R. 14/2011)*”, per la quale è stata prenotata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00;
- il Progetto di assistenza tecnica “*Promozione dello sviluppo di start-up innovative – spese per il supporto da parte di esperti alla valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) dei piani di sviluppo presentati dalle imprese*” ed il relativo finanziamento per euro 56.000,00, con copertura sulle disponibilità già presenti presso la Finaosta S.p.A.;

c) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1101, in data 21 agosto 2017, con la quale è stato approvato il progetto di assistenza tecnica “*Promozione dello sviluppo di start-up innovative (l.r. 14/2011) – Spese per il supporto da parte della Finaosta S.p.A.*” ed il relativo finanziamento per euro 43.554,00, con copertura sulle disponibilità già presenti presso la Finaosta S.p.A., e la relativa convenzione stipulata con la Finaosta S.p.A. in data 21 agosto 2017;

d) considerato che i competenti uffici della Struttura ricerca, innovazione e qualità hanno ritenuto opportuno predisporre, come consentito dalla l.r. 14/2011, un Avviso a sportello per il finanziamento di Piani di sviluppo, di start-up innovative che, prevedendo intensità di contributo

e massimali sufficientemente elevati, risulti particolarmente efficace nello stimolare la crescita di nuove imprese innovative, che valorizzino a livello produttivo i risultati della ricerca nel rispetto della normativa europea vigente;

- e) considerato che i Piani di sviluppo presentati in risposta all'Avviso a sportello dovranno riguardare un ambito tecnologico compreso tra quelli individuati nella Strategia di specializzazione intelligente della Regione Valle d'Aosta per il periodo 2014-2020 (Montagna di eccellenza, Montagna intelligente e Montagna sostenibile);
- f) ritenuto opportuno approvare l'Avviso a sportello a favore di nuove imprese innovative per la realizzazione di Piani di sviluppo nei tre ambiti tematici della *Smart Specialisation Strategy*, stabilendo di destinare al suo finanziamento un importo pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse finanziarie impegnate a favore di Finaosta S.p.a. per gli interventi della l.r. 14/2011, con il provvedimento del dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità n. 6589 del 21 dicembre 2016;
- g) dato atto che l'Avviso a sportello sarà gestito dai competenti uffici dall'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, che, per la valutazione delle domande, si avvarrà del parere della società finanziaria regionale, Finaosta S.p.A., in merito alla sostenibilità economico-finanziaria del Piano di sviluppo, e di un esperto tecnico (o più esperti tecnici, fino ad un massimo di 3, nel caso di valutazioni particolarmente complesse), competente/i nello specifico ambito tecnologico, in merito all'innovatività e alla sostenibilità tecnica del Piano di sviluppo;
- h) considerato che le attività di valutazione di cui alla lettera precedente:
 - se svolte dalla Finaosta S.p.A. rientrano nel Progetto di assistenza tecnica approvato con DGR 1101/2017;
 - se svolte dagli esperti rientrano nel Progetto di assistenza tecnica approvato con DGR 1446/2016;
- i) preso atto che le domande di finanziamento dovranno essere presentate mediante il sistema informativo SISPREG2014;
- j) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità dell'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- k) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853, in data 28 dicembre 2017, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;

su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Jean Pierre Guichardaz;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare l'Avviso a sportello denominato "Start the Valley Up" a favore di nuove imprese innovative non quotate, classificate come piccole imprese e microimprese, e di liberi professionisti, per la realizzazione di piani di sviluppo riguardanti un ambito tecnologico compreso tra quelli individuati nella *Strategia di specializzazione intelligente della Regione Valle d'Aosta* per il periodo 2014-2020 (Montagna di eccellenza, Montagna intelligente e

Montagna sostenibile), nel testo di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che l'Avviso a sportello costituisce attuazione della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14;
3. di dare atto che per il finanziamento delle iniziative di cui al presente Avviso a sportello saranno utilizzate le risorse finanziarie destinate all'azione "Programma dello sviluppo di start-up innovative (L.R. 14/2011)", impegnate a favore di Finaosta S.p.A. con provvedimento del dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità n. 6589 in data 21 dicembre 2016;
4. di dare atto che per il finanziamento delle attività della Finaosta S.p.A. e degli esperti previste dal presente Avviso saranno utilizzate le risorse finanziarie già disponibili presso la Finaosta S.p.A..

START THE VALLEY UP

1 FINALITÀ

Gli aiuti previsti dal presente Avviso a sportello intendono favorire la crescita di nuove imprese innovative, che valorizzino a livello produttivo i risultati della ricerca, nel rispetto della normativa europea vigente.

Il presente Avviso a sportello costituisce applicazione della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 “Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative” e stabilisce le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi.

2 BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti le **nuove imprese innovative** non quotate, classificate come piccole imprese e microimprese, che, all’atto della presentazione della domanda:
 - a) siano iscritte al Registro delle imprese;
 - b) siano operative da non meno di 6 mesi;
 - c) siano costituite da non più di 5 anni;
 - d) non abbiano ancora distribuito utili;
 - e) non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa;
 - f) non siano costituite a seguito di fusione, salvo nel caso in cui la medesima sia avvenuta tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell’impresa più vecchia partecipante alla fusione ;
 - g) presentino un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
 - h) abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi.
2. Possono accedere agli aiuti anche i **liberi professionisti** *“in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell’Allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dell’articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d’azione per le libere professioni del Piano d’azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni”*, classificati come piccole imprese e microimprese, che, all’atto della presentazione della domanda:
 - a) siano iscritti all’Albo professionale se richiesto;
 - b) siano operativi da non meno di 6 mesi;
 - c) siano operativi da non più di 5 anni;
 - d) presentino un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
 - e) abbiano come attività esclusiva o prevalente la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi.
3. È considerata innovativa un’impresa/libero professionista che:
 - possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

OPPURE

- i cui costi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.

Per esperto esterno si intende un soggetto in posizione di indipendenza rispetto all'impresa che possa dimostrare di avere: almeno 8 anni di esperienza in *assessment* e *foresight* oppure almeno 8 anni di esperienza in gestione di start up, oppure almeno 5 anni di esperienza in gestione di incubatori/acceleratori di imprese.

4. Sono **esclusi** dai benefici le imprese e i liberi professionisti:
 - che sono in liquidazione volontaria o in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 18), del Reg. (UE) n. 651/2014;
 - che non sono in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento;
 - che non hanno restituito, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo di un contributo concesso dalla pubblica amministrazione e successivamente revocato;
 - che operano nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli.
5. I beneficiari devono avere sede operativa in Valle d'Aosta al momento della prima erogazione del contributo a qualsiasi titolo, come erogazione iniziale o anticipo.

3 PIANO DI SVILUPPO

1. Gli aiuti sostengono la realizzazione di un **Piano di sviluppo** dell'impresa, che deve:
 - riguardare un ambito tecnologico compreso tra quelli individuati nella *Strategia di specializzazione intelligente della Regione Valle d'Aosta* per il periodo 2014-2020 (Montagna di eccellenza, Montagna intelligente e Montagna sostenibile);
 - essere caratterizzato da un contenuto tecnologico e innovativo;
 - essere mirato a sviluppare nuovi prodotti o servizi o essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica o privata;
 - individuare gli obiettivi quantificati di crescita dell'impresa;
 - dimostrare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi e la loro sostenibilità finanziaria;
 - riportare le previsioni di spesa.
2. Il Piano di sviluppo deve avere ad oggetto anche l'acquisizione di consulenze specialistiche e almeno uno fra i seguenti investimenti:
 - impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del Piano;
 - brevetti e licenze;
 - know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate.
3. Il Piano di sviluppo deve avere durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 2 anni.
4. Il Piano di sviluppo deve essere realizzato prevalentemente nel territorio della regione Valle d'Aosta e i relativi investimenti devono essere localizzati prevalentemente nel territorio della regione Valle d'Aosta.
5. Gli strumenti e le attrezzature finanziati dovranno essere mantenuti nella sede operativa in Valle d'Aosta per almeno 3 anni dopo il termine del Piano di sviluppo.

4 INTENSITÀ E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

1. Gli aiuti sono concessi, nei limiti dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nella forma di contributi a fondo perso nell'intensità massima del 65% delle spese per la realizzazione del Piano di sviluppo e nei limiti dell'importo massimo di € 150.000.
2. L'intensità massima è aumentata del:
 - 5% per le imprese iscritte al Registro imprese nella sezione speciale delle start-up innovative, di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - 10% per le imprese insediate negli incubatori di impresa di Aosta e di Pont-Saint-Martin.
3. Il Piano di sviluppo deve prevedere un importo complessivo di spese non inferiore a € 50.000, pena la non ammissibilità a finanziamento.

5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di contributo deve essere presentata online sul sistema informativo SISPREG2014, accessibile al seguente indirizzo www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.aspx, utilizzando l'apposito formulario, prima dell'avvio del Piano di sviluppo.
2. Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica nell'utilizzo del sistema informativo è possibile chiamare il numero verde 800 610 061, oppure inviare una e-mail a: infoservizi@regione.vda.it.
 Ai fini della corretta predisposizione della domanda è possibile chiedere informazioni agli uffici dell'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente – Struttura ricerca, qualità e innovazione (struttura regionale) - Piazza della Repubblica, 15 – Aosta (telefono 0165/274594).

6 ISTRUTTORIA

1. La struttura regionale effettuerà l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime e svolgerà:
 - il controllo e la verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni rese;
 - la valutazione dell'ammissibilità della domanda secondo i seguenti criteri:

Criteri di ammissibilità	si/no
Il richiedente opera in un settore ammissibile.	-
Il richiedente possiede i requisiti obbligatori di cui al presente Avviso.	-
Il Piano di sviluppo fa riferimento ad un ambito tecnologico ammissibile.	-
Il Piano di sviluppo ha una durata complessiva compresa tra 1 e 2 anni.	-
La domanda è completa.	-

2. In caso di non ammissibilità della domanda, la struttura regionale provvederà all'archiviazione della domanda e ne darà comunicazione scritta al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. In caso di ammissibilità della domanda, per la valutazione della medesima, la struttura regionale si avvarrà dei pareri:
 - della società finanziaria regionale, Finaosta S.p.A., in merito alla sostenibilità economico-finanziaria del Piano di sviluppo;
 - di un esperto tecnico (o più esperti tecnici, fino ad un massimo di 3, nel caso di valutazioni particolarmente complesse), competente nello specifico ambito tecnologico, in merito all'innovatività, alla sostenibilità tecnica e delle prospettive di mercato del Piano di sviluppo.
4. La struttura regionale trasmetterà, entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, la documentazione alla Finaosta S.p.A. al fine di acquisire il parere relativo alla sostenibilità economico-finanziaria del Piano di sviluppo presentato.

5. La Finaosta S.p.A. trasmetterà il parere alla struttura regionale entro 20 giorni dalla data di ricezione della documentazione, fatta salva un'eventuale sospensione del termine derivante dalla richiesta scritta al richiedente della documentazione integrativa ritenuta necessaria.
6. Il parere positivo potrà contenere eventuali raccomandazioni cui l'impresa dovrà attenersi per la realizzazione del Piano di sviluppo.
7. La struttura regionale trasmetterà all'esperto, entro 15 giorni dalla ricezione del parere positivo della Finaosta S.p.A., la documentazione al fine di acquisire il parere relativo all'innovatività, alla sostenibilità tecnica e prospettive di mercato del Piano di sviluppo.
8. L'esperto trasmetterà il parere alla struttura regionale entro 20 giorni dalla data di ricezione della documentazione, fatta salva un'eventuale sospensione del termine derivante dalla richiesta scritta al richiedente della documentazione integrativa ritenuta necessaria.
9. Il parere conterrà la valutazione dell'ammissibilità del Piano di sviluppo secondo il seguente criterio:

Criterio di ammissibilità	si/no
Il Piano di sviluppo prevede spese relative ad attività qualificabili come ricerca industriale, sviluppo sperimentale, introduzione di innovazioni di processo o di prodotto, prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione.	-

e una valutazione di sintesi secondo i seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Punteggio	Punteggio minimo richiesto
Adeguatezza e coerenza delle competenze del personale, possedute o da acquisire, rispetto al Piano di sviluppo.	0-10	5
Carattere innovativo dell'idea alla base del Piano di sviluppo.	0-13	7
Qualità tecnico-scientifica del Piano di sviluppo e dei suoi obiettivi.	0-20	10
Realizzabilità del Piano di sviluppo, intesa come fattibilità tecnologica ed operativa.	0-20	10
Ricadute in termini occupazionali.	0-10	-
Accordi di collaborazione con centri di ricerca e/o imprese presenti sul territorio valdostano.	0-5	-
Prospettive di mercato del Piano di sviluppo.	0-20	10
Presenza del rating di legalità.	0-2	-

10. Per la valutazione positiva del Piano di sviluppo è richiesto un punteggio minimo per ciascun criterio di valutazione secondo quanto indicato nella tabella precedente: pertanto il parere sarà negativo sia nel caso in cui il punteggio dei diversi criteri sia inferiore al punteggio minimo, sia nel caso in cui il punteggio sia globalmente inferiore a 50 punti.
11. Il parere positivo potrà contenere eventuali raccomandazioni cui l'impresa dovrà attenersi per la realizzazione del Piano di sviluppo.
12. La struttura regionale, avvalendosi dei pareri ricevuti, entro 70 giorni dalla data di presentazione della domanda, completerà l'istruttoria.
13. Per le necessità dell'istruttoria, la struttura regionale potrà effettuare sopralluoghi presso l'impresa, coadiuvata, se necessario, dai dipendenti della Finaosta S.p.A. e/o dagli esperti.
14. In caso di valutazione positiva della domanda, la struttura regionale disporrà, entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, il provvedimento di concessione del contributo, che potrà

contenere anche delle prescrizioni cui l'impresa dovrà attenersi nella realizzazione del Piano di sviluppo, nonché la rideterminazione dell'importo del contributo rispetto a quello richiesto.

15. In caso di valutazione negativa della domanda, la struttura regionale disporrà, entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, il provvedimento di diniego del contributo.
16. Per il finanziamento del presente Avviso a sportello, la Regione ha stanziato l'importo di € 1.000.000 a valere sul Programma investimenti per la crescita e l'occupazione (FESR) 2014/2020.
17. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi sarà disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
18. Qualora l'ultima domanda possa essere finanziata soltanto parzialmente, la struttura regionale ne darà comunicazione al richiedente, che avrà facoltà di accettare il contributo parziale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancata accettazione, la domanda sarà archiviata.
19. La Regione si riserva la possibilità di stanziare ulteriori risorse, che verranno destinate a finanziare le domande presentate secondo il loro ordine cronologico, partendo da quelle finanziate soltanto parzialmente.
20. Ad esaurimento delle risorse finanziarie, la Regione chiuderà l'Avviso a sportello. L'Avviso a sportello sarà chiuso, in ogni caso, il 31 dicembre 2020.

7 REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO

1. Il Piano di sviluppo potrà essere avviato dalla data di comunicazione di concessione del contributo e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione stessa.
2. Entro 15 giorni dall'avvio dovrà esserne data comunicazione alla struttura regionale.
3. Le spese potranno essere sostenute dalla data di avvio del piano di sviluppo e fino al termine dello stesso.
4. Un'eventuale proroga, per un periodo non superiore a 6 mesi, del termine del Piano di sviluppo dovrà essere preventivamente autorizzata dalla struttura regionale, previa valutazione dei motivi della richiesta. L'eventuale proroga non potrà comportare incrementi del contributo concesso.
5. Saranno ammessi scostamenti motivati, per ciascuno stato di avanzamento, fino al massimo del 20%, purché restino nell'ambito dell'importo complessivo ammesso a finanziamento e purché lo scostamento sia funzionale ad un migliore conseguimento degli obiettivi di crescita dell'impresa.

8 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Entro 3 mesi dalla data di avvio del Piano di sviluppo, il beneficiario dovrà presentare:
 - la richiesta di erogazione dello stanziamento iniziale, per un contributo erogabile non superiore al 20% del contributo totale concesso con, in allegato alla richiesta, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, tramite il sistema SISPREG2014;

OPPURE

 - la richiesta di erogazione, tramite PEC alla Finaosta S.p.A., di un anticipo non superiore al 40% del contributo concesso, correlato da apposita fidejussione bancaria o di un consorzio di garanzia collettiva dei fidi o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta, nel rispetto del modello reso disponibile da Finaosta S.p.A. e di importo almeno pari a quello da erogare.
2. In caso di mancata presentazione della richiesta di erogazione dello stanziamento iniziale o dell'anticipo, il contributo sarà revocato, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni.
3. L'eventuale anticipo erogato verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa al primo stato di avanzamento del Piano di sviluppo e, qualora sia incapiente, al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento successivo.

4. Gli stati di avanzamento dovranno riguardare un periodo di attività di non meno di 12 mesi.
5. Entro 3 mesi dal termine del relativo periodo, per ogni stato di avanzamento, il beneficiario dovrà presentare, tramite il sistema SISPREG2014, la rendicontazione del Piano di sviluppo, comprendente la documentazione giustificativa delle spese sostenute e la relazione tecnica della realizzazione del Piano di sviluppo.
6. La struttura regionale inoltrerà, entro 30 giorni dalla ricezione, la documentazione giustificativa delle spese sostenute e la relazione tecnica della realizzazione del Piano di sviluppo ad un esperto che verificherà l'avanzamento delle attività, la conformità delle attività realizzate rispetto al Piano di sviluppo approvato, il raggiungimento degli obiettivi di crescita indicati nel Piano di sviluppo e la congruità e pertinenza dei costi e trasmetterà, alla struttura regionale e a Finaosta S.p.A., entro 30 giorni, un parere in merito alla documentazione esaminata.
7. La Finaosta S.p.A., entro 60 giorni dalla ricezione del parere dell'esperto e della documentazione giustificativa completa delle spese sostenute, effettuerà la verifica dell'ammissibilità dei costi sostenuti rispetto al preventivo approvato e del rispetto delle regole di cui all'articolo successivo e, tenendo conto del parere espresso dall'esperto, provvederà all'erogazione dei contributi, se del caso anche in misura parziale, sulla base degli esiti della verifica tecnico-amministrativa delle spese.
8. L'erogazione dei contributi è subordinata:
 - alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
 - alla verifica della regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento e del diritto annuale camerale, se dovuto;
 - alla verifica degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/2003 e s.m.i. con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000 euro;
 - alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC);
 - all'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007).

9 SPESE AMMISSIBILI

1. Le **spese ammissibili** a rendicontazione devono riferirsi ad attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, introduzione di innovazioni di processo e/o prodotto, prototipazione, ingegnerizzazione, industrializzazione e possono riguardare:
 - personale dipendente o distaccato;
 - personale in collaborazione;
 - quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del Piano di sviluppo;
 - materiali;
 - licenze e diritti di utilizzo di titoli della proprietà industriale e di software;
 - servizi di incubazione di impresa;
 - consulenze specialistiche;
 - spese generali.
2. Le spese devono essere documentate mediante fatture o documentazione equipollente e devono essere rendicontate al netto dell'I.V.A.

Qualora il beneficiario determini l'I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale pro-rata, ai fini dell'imputazione del costo si applicherà la percentuale di indetraibilità esposta nell'ultima dichiarazione annuale I.V.A. presentata.

3. Considerato l'utilizzo delle risorse FESR, i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2022, che è il termine finale di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020. Inoltre, per quanto non specificato dai presenti criteri e modalità si applicano le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.
4. I pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria o assegno non trasferibile emessi dal beneficiario.
5. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi gli oneri per spese e commissioni bancarie.
6. Per quanto riguarda le diverse tipologie di spese devono essere rispettate le sotto indicate indicazioni:

PERSONALE DIPENDENTE O DISTACCATO

Sarà ammessa soltanto la spesa relativa al personale, dipendente o distaccato, del soggetto beneficiario impegnato nella sede operativa valdostana nella realizzazione del Piano di sviluppo, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa (es. personale amministrativo, addetti commerciali, ...).

La spesa del personale deve essere esposta utilizzando l'unità di costi standard pari a € 30/ora.

Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all'anno.

PERSONALE IN COLLABORAZIONE

Sarà ammessa soltanto la spesa relativa al personale con contratti di collaborazione con il soggetto beneficiario impegnato nella realizzazione del Piano di sviluppo, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa.

Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNOLOGICI NUOVI DI FABBRICA, FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO

Saranno ammesse le spese per l'acquisizione delle attrezzature e delle strumentazioni, determinate secondo i seguenti criteri:

- attrezzature e strumentazioni nuove da utilizzare esclusivamente per il Piano di sviluppo: in base all'ammontare della fattura, compresi oneri accessori capitalizzati con il bene, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene risultante dal registro cespiti;
- attrezzature e strumentazioni nuove il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il Piano di sviluppo: in base all'ammontare della fattura, compresi oneri accessori capitalizzati con il bene, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene risultante dal registro cespiti e in parte proporzionale all'uso effettivo per il Piano.

Saranno ammesse le spese per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni di costo unitario non superiore al limite indicato all'art. 102, comma 5 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui

Redditi, qualora le stesse abbiano autonomia funzionale e risultino iscritte nel registro dei beni ammortizzabili.

Non saranno ammesse le spese relative:

- all'acquisto di impianti generali, mobili e arredi, anche se collegati con il Piano di sviluppo;
- all'acquisto di attrezzature e di strumenti mediante lo strumento della locazione finanziaria;
- ad attrezzature e strumentazioni già esistenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi.

MATERIALI

Saranno ammesse le spese per l'acquisto di materiali (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per la realizzazione del Piano di sviluppo.

Non saranno ammesse le spese relative a prelievi di materiale da magazzino.

Dovrà essere prodotta idonea documentazione che evidenzii l'utilizzo del materiale presso la sede operativa locale.

Le spese dovranno essere documentate mediante fatture.

LICENZE E DIRITTI DI UTILIZZO DI TITOLI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DI SOFTWARE

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software da utilizzare esclusivamente per il Piano di sviluppo saranno determinate in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del Piano di sviluppo, saranno determinate in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente. L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il Piano di sviluppo, la spesa relativa, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, sarà ammessa in parte proporzionale all'uso effettivo nel Piano.

SERVIZI DI INCUBAZIONE DI IMPRESA

Le spese relative all'insediamento negli incubatori di impresa di Aosta e di Pont-Saint-Martin dovranno essere documentate mediante fatture, al netto di eventuali contributi pubblici.

CONSULENZE SPECIALISTICHE

Saranno ammesse soltanto le consulenze affidate a soggetti appartenenti a Stati con i quali sono vigenti protocolli di reciprocità con l'Italia.

Gli incarichi relativi alle consulenze dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario (come da definizione di imprese associate o imprese collegate), il soggetto beneficiario sarà tenuto a far rispettare a detti soggetti le disposizioni del presente articolo. L'importo ammesso sarà il minore tra quello indicato in fattura (o in altra documentazione ritenuta equipollente) e quello risultante dall'applicazione del presente comma.

Qualora non sia stato fatto per la presentazione della domanda, deve essere realizzato un *assessment tecnologico* o *technology foresigh*, ovvero una valutazione eseguita da un esperto esterno che, in un futuro prevedibile, l'impresa svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale. Per esperto esterno si intende un soggetto, libero

professionista o società, in posizione di indipendenza rispetto all'impresa che possa dimostrare di avere: almeno 8 anni di esperienza in *assessment* e *foresight* oppure almeno 8 anni di esperienza in gestione di start up, oppure almeno 5 anni di esperienza in gestione di incubatori/acceleratori di imprese.

SPESE GENERALI

Le spese generali sono determinate forfettariamente nella misura pari al 25% del costo ammesso per il personale dipendente impegnato nella realizzazione del Piano di sviluppo (costi diretti).

Non è necessario produrre documenti giustificativi.

10 NORME SPECIFICHE RELATIVE AL COFINANZIAMENTO FESR

1. Il beneficiario dovrà:

- rispettare la normativa europea e nazionale applicabile relativamente all'ammissibilità delle spese sostenute;
- mantenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative al Piano di sviluppo oggetto di contributo;
- stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- riportare il codice CUP su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto finanziato;
- fornire, con le modalità e la tempistica di volta in volta stabilite dall'amministrazione regionale, le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e all'utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del Programma "*Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)*";
- evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Valle d'Aosta, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – allegato XII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 – articoli 4 e 5, e secondo quanto indicato nella sezione "Europa"- Programma "*Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)*"- Comunicazione e nelle "*Linee guida per una corretta ed efficace comunicazione ad uso dei beneficiari e attuatori dei Progetti cofinanziati dai Fondi europei e statali*". Il soggetto beneficiario, in quanto testimonial diretto del valore aggiunto delle politiche europee, ha l'obbligo di inserire in qualsiasi documento riguardante l'operazione e diffuso presso il pubblico indicazioni da cui risulti che l'operazione è stata cofinanziata dal FESR;
- rispettare il principio del divieto di doppio finanziamento previsto dal paragrafo 11 dell'art.65 del Reg.(UE) 1303/2013;
- rispettare il principio della stabilità delle operazioni come previsto all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
- fornire all'amministrazione regionale tutte le informazioni, i dati e le relazioni tecniche necessari per il controllo di 1° livello del Piano di sviluppo e all'Autorità di audit per l'eventuale controllo di 2° livello;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dall'amministrazione regionale, dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Piano di sviluppo e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare dall'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

2. Il nominativo dei beneficiari sarà inserito nell'elenco dei beneficiari del Programma

11 VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il controllo di 1° livello delle attività compete alla Finaosta S.p.A.
2. La Regione e la Finaosta S.p.A. potranno effettuare, tramite gli uffici competenti, per mezzo di loro dipendenti e/o consulenti, visite di controllo presso l’impresa per l’istruttoria del Piano di sviluppo, per le verifiche amministrativo-contabili e di conformità degli interventi attuati al Piano approvato, per la verifica dei risultati del Piano, prima, durante e successivamente alla sua realizzazione.
3. La Regione, la Finaosta S.p.A., gli organi dello Stato e dell’Unione europea potranno effettuare, per mezzo di loro dipendenti e/o consulenti, sopralluoghi ispettivi nei 5 anni successivi al termine del Piano di sviluppo.

12 REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo sarà revocato interamente nel caso in cui il beneficiario, durante la realizzazione del Piano di sviluppo rientrasse nelle condizioni di cui al punto 4 dell’art. 2 del presente bando e in caso di:
 - perdita dei requisiti, di cui alle lettere a), h) punto 1. dell’art. 2, del presente bando;
 - perdita dei requisiti, di cui alle lettere a), e) punto 2 dell’art. 2, del presente bando;
 - mancata presentazione della richiesta di erogazione dello stanziamento iniziale o dell’anticipo, entro 3 mesi dalla data di avvio del Piano di sviluppo;
 - messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell’attività nel territorio regionale da parte del beneficiario durante la realizzazione del Piano di sviluppo o entro 3 anni dalla conclusione del medesimo;
 - interruzione ingiustificata del piano di sviluppo, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del piano di sviluppo in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
 - rinuncia, da parte del beneficiario, alla realizzazione del Piano di sviluppo;
 - non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
 - mancata attivazione di una sede operativa nel territorio regionale prima dell’erogazione del contributo, nel caso in cui il requisito non fosse posseduto al momento della presentazione della domanda.
2. Il contributo sarà revocato in misura parziale, in relazione all’inadempimento riscontrato, in caso di:
 - mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 3 anni dalla conclusione del Piano di sviluppo;
 - realizzazione del Piano di sviluppo in modo difforme da quanto previsto senza previa autorizzazione della struttura regionale;
 - mancato mantenimento dei requisiti che hanno permesso la concessione degli incrementi percentuali del contributo, di cui all’art. 4 punto 2.
3. La revoca comporterà l’obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme ricevute maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo.
4. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 3 comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla l.r. 14/2011,

per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

13 RISERVATEZZA

1. Con la presentazione dei progetti, i partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i loro dati, il cui conferimento è obbligatorio ai fini della concessione e erogazione del contributo richiesto, rimarranno depositati presso la Struttura ricerca, innovazione e qualità, che cura l'istruzione della pratica e presso Finaosta S.p.A. che cura l'erogazione del contributo e potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'amministrazione regionale.
2. I partecipanti dovranno inoltre dichiarare di essere a conoscenza dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 196/2003, della non obbligatorietà della richiesta del consenso per il trattamento dei dati, come stabilito dall'art. 18 del decreto.
3. La Regione, la Finaosta S.p.A., i loro dipendenti e/o consulenti, potranno accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei beneficiari che ritengano pertinenti al Piano e possono esigere che tali dati siano loro forniti.
4. I partecipanti non potranno sollevare alcuna eccezione alla presentazione di documenti relativi alla rendicontazione del Piano di sviluppo a causa di problematiche relative alla riservatezza dei dati propri o di terzi.
5. La Regione si rende garante che il personale coinvolto nelle istruttorie mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possano venire a conoscenza nell'ambito della loro attività.
6. La Regione si riserva il diritto di realizzare, senza pregiudizio della proprietà, dell'utilizzo e della protezione delle conoscenze e previa autorizzazione in merito da parte dei beneficiari, attività di promozione e divulgazione delle iniziative finanziate con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune.

14 CUMULO DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni di qualunque fonte pubblica per gli stessi costi ammissibili.

15 DEFINIZIONI

1. **Avvio del Piano di sviluppo:** si intende l' avvio dei lavori, cioè la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
2. **Impresa innovativa:** si tratta di un'impresa che:
possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperanno prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

oppure

possa dimostrare attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno che i costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto, oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari

precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.

3. **Industrializzazione**: processo che consiste in profonde trasformazioni delle strutture economiche determinate dal rapido sviluppo dell'industria (intesa come complesso delle attività consistenti nel produrre o nel trasformare beni materiali), favorito da nuove tecniche che danno luogo ad aumenti sostanziali di produttività.
4. **Ingegnerizzazione**: l'attività svolta per modificare le specifiche di progetto in specifiche di produzione che consentono di trasformare le materie prime in un prodotto finito.
5. **Innovazione**: l'implementazione di un prodotto (sia esso un bene o un servizio) o di un processo, nuovo o considerevolmente migliorato, di un nuovo metodo di marketing, o di un nuovo metodo organizzativo con riferimento alle pratiche commerciali, al luogo di lavoro o alle relazioni esterne.

Il requisito minimo richiesto ad un'innovazione è che il prodotto, processo, metodo di marketing o metodo organizzativo sia nuovo oppure considerevolmente migliorato per l'impresa.

Caratteristica base di un'innovazione è che essa deve essere stata implementata:

- **innovazione di prodotto**: l'introduzione di un bene o servizio, nuovo o considerevolmente migliorato, per ciò che riguarda le sue caratteristiche o gli usi per cui è concepito, compresi miglioramenti sostanziali nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e materiali, nel software incorporato, nella facilità d'uso o in altre caratteristiche funzionali;
 - **innovazione di processo**: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
6. **Liberi professionisti**: sono lavoratori autonomi, non dipendenti o subordinati, che svolgono attività che presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente assoggettate ad una precisa e rigorosa disciplina professionale.
 7. **Microimprese e Piccole imprese e delle Medie imprese PMI**: la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
All'interno della categoria delle PMI, si definisce:
 - **piccola impresa**: un'impresa che occupa meno di 50 occupati e, che realizza un fatturato annuo, oppure, un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - **microimpresa**: un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di EUR.
 8. **Prototipazione**: sviluppo del primo esemplare, modello originale di una serie di realizzazioni successive (specialmente con riferimento a congegni e macchine), costruito, per lo più artigianalmente, nella sua grandezza normale, suscettibile di collaudi e perfezionamenti allo scopo di migliorarne le prestazioni e aumentarne la sicurezza, su cui sarà basata poi la costruzione in serie.
 9. **Ricerca industriale**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di

componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

10. **Sede operativa:** unità locale, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale; in essa si svolge il processo produttivo e si sostengono gli investimenti per i quali è richiesto il finanziamento a valere sulla presente legge.
11. **Sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in ambiente che riproduca le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

16 NORME FINALI

1. Il beneficiario è tenuto a fornire, per i 3 anni successivi al termine del progetto, i dati relativi alle ricadute occupazionali, tecnologiche e produttive che saranno chiesti dalla Regione.
2. La Regione non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dai beneficiari nella realizzazione dei progetti. Essa, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti. I partecipanti al presente Avviso a sportello si impegnano a tenere indenne e manlevare la Regione da qualsiasi richiesta al riguardo.
3. Il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità; il funzionario amministrativo referente è Giorgio D'Andrea, tel. 0165/274594, fax 0165/274592, e-mail: g.dandrea@regione.vda.it
4. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di non ammissibilità del Piano di sviluppo o di non concessione del finanziamento dello stesso al Tribunale amministrativo regionale di Aosta.